

DIFENSORE CIVICO:

Il Comune di Agna ha istituito il servizio di Difesa Civica in convenzione con la Provincia di Padova che ne coordina i turni di disponibilità presso i Comuni "ospitanti" della Provincia. Per Agna, il Comune "ospitante" è il Comune di Conselve.

SEDE E ORARI DI RICEVIMENTO

Il Difensore Civico Provinciale, dr. Raffaele Bartolomeo, riceve i cittadini di Agna:

- presso il Comune di CONSELVE (preferibilmente su appuntamento – tel. 0499500848) ogni quindici giorni secondo il seguente calendario:
 - il lunedì della prima e della terza settimana del mese: dalle ore 9,30 alle ore 10,30
- presso l'Ufficio della Difesa Civica Provinciale (Palazzo Santo Stefano – P.zza Antenore, 3 – PADOVA – Tel. 0498201131) secondo il seguente calendario settimanale:
 - dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00
 - il lunedì e il giovedì : anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30

CHI E'

- è un'autorità amministrativa indipendente preposta alla composizione in via bonaria delle controversie fra il cittadino e la Pubblica Amministrazione
- il garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività del Comune di Piove di Sacco e svolge la sua opera in maniera del tutto indipendente e gratuita
- opera nei confronti di aziende, istituzioni dipendenti dal Comune, nonché degli enti sottoposti alla vigilanza di questi e dei concessionari dei pubblici servizi
- promuove la tutela dei diritti dell'uomo, tutela l'infanzia, gli anziani, gli immigrati, collabora con associazioni di volontariato e predispone piani di intervento

la sua utilità è duplice:

- da una parte, è un aiuto per i cittadini che possono rivolgersi a lui per segnalare abusi, carenze, negligenze e ritardi;
- dall'altra, è uno stimolo per la stessa Pubblica Amministrazione che, attraverso le segnalazioni dei cittadini, può individuare punti di debolezza nella propria struttura e porvi rimedio.

DIFFERENZA CON IL GIUDICE DI PACE

Il Difensore civico non va confuso con il Giudice di Pace, che è un giudice onorario, istituito al posto dei soppressi uffici dei giudici conciliatori con competenze nelle seguenti controversie minori in materia civile, insorte dopo il primo maggio 1995:

1. Beni mobili (cose, somme di denaro, servizi, etc.) di valore non superiore a 5 milioni di lire, anche per i procedimenti speciali (come ad esempio il ricorso per decreto ingiuntivo), salva, comunque, la competenza specifica di altro giudice;
2. Risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione di veicoli e natanti, fino a 30 milioni di lire;
3. Rapporti di vicinato (opposizione di termini, osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli usi riguardo alla piantumazione di alberi e siepi);
4. Misura e modalità d'uso dei servizi di condominio di case, compresa la riscossione dei contributi condominiali relativi all'uso di tali servizi;
5. Immissioni di fumo o calore, esalazioni, rumori, etc., che superino, la normale tollerabilità, purché relative ad immobili adibiti a civile abitazione.

COSA PUO' FARE IL DIFENSORE CIVICO

- esamina la richiesta del cittadino e lo informa circa la possibilità (o impossibilità) di riceverlo;
- verificata la sua competenza istruisce ed approfondisce il caso sentendo gli uffici competenti sul comportamento da questi tenuto ed, infine, comunica al cittadino l'esito delle verifiche effettuate
- svolge un'azione a tutela del cittadino nei confronti degli abusi, delle iniquità e dei ritardi della P. A. mediante un'attività che ha il carattere di un intervento in piena autonomia ed indipendenza di giudizio, consentendo al cittadino di tentare con il suo aiuto una forma di conciliazione in via bonaria di fronte alla stessa amministrazione.

COSA NON PUO' FARE

Il Difensore Civico non si sostituisce né si sovrappone all'attività dei giudici, ma si pone come aiuto al cittadino che così può evitare il ricorso al giudice civile, amministrativo o penale che spesso comporta un iter lungo e costoso.

Di conseguenza, egli non può:

- agire in sostituzione di un funzionario, né annullare atti amministrativi
- irrogare sanzioni, né intervenire nell'attività degli organi giudiziari

- rappresentare il cittadino in giudizio
- Il suo intervento non sospende i termini per il ricorso al giudice amministrativo e neppure per la proposizione della querela.

AMBITO DI INTERVENTO

Possono chiedere l'intervento del Difensore Civico:

- i cittadini in forma singola o associata che risiedano nei Comuni della provincia o che dimorino in essi (ovvero che abbiano interessi giuridicamente tutelabili);
- gli Enti e le Organizzazioni che abbiano interesse al procedimento;
- Inoltre, il Difensore Civico può agire d'ufficio qualora rilevi omissioni o negligenze nell'attività amministrativa.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La domanda potrà essere presentata direttamente all'ufficio provinciale del Difensore Civico o presso il Comune ospitante di CONSELVE e dovrà essere:

- redatta in carta semplice, indicando le generalità del soggetto che richiede l'intervento del difensore e l'oggetto dell'istanza. Ricordarsi di allegare la fotocopia della documentazione posseduta;
- alternativamente, il cittadino potrà recarsi di persona c/o il Comune ospitante di Conselve per esporre il proprio problema: un funzionario provvederà a compilare l'istanza che farà controfirmare all'interessato.